

n. [REDACTED] 2020 r.g. libertà



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale

composto dai magistrati:

dr. Filippo Steidl Presidente rel.

dr. Fabio Mostarda Giudice

dr. Silvia Reitano Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.2020, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in sede di rinvio sull'appello avverso l'ordinanza in data 9.4.2020 con cui il GIP di Viterbo ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere gravante su [REDACTED]
[REDACTED] con quella degli arresti domiciliari.

La Suprema Corte, con sentenza del 3.11.2020, ha annullato con rinvio per nuovo esame l'ordinanza resa in data 1.6.2020 da questo tribunale in sede di appello cautelare rilevando che la disposizione contenuta nell'art. 275 comma 4 ultima parte c.p.p. in tema di persone ultrasettantenni trova applicazione non soltanto in fase c.d. genetica, come ritenuto dal tribunale, ma anche nello sviluppo dinamico della cautela.

Il difensore dell'imputato ha dedotto l'insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sottolineando, oltre al tempo decorso dall'applicazione della misura custodiale, il comportamento collaborativo dell'imputato (che ha reso il 21.10.2019 in sede di interrogatorio e poi all'udienza del 7.7.2020 dichiarazioni auto ed etero accusatorie dimostrative della sua volontà di recidere ogni legame con la presunta organizzazione criminale di appartenenza) e le sue pregiudicate condizioni di salute (come tali idonee ad escludere il rischio di reiterazione in quanto l'imputato non avrebbe la forma fisica necessaria per viaggiare per tutta Europa) e ha quindi riproposto, anche nella presente sede di rinvio, la richiesta di esecuzione della misura degli arresti domiciliari nei Paesi Bassi, paese d'origine dell'assistito, deducendo infine la questione della ignoranza della lingua italiana da parte del [REDACTED]

L'appello non merita accoglimento. Premesso che l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere giusta ordinanza del GIP di Viterbo in data 2.3.2019 per il reati di cui agli artt. 73 comma 1, 80 comma 2 DPR 309/90

(per detenzione a fine di spaccio di circa 12 KG di cocaina dalla quale erano ricavabili 69.815 singole dosi) e che con sentenza in data 27.2.2020 è stato condannato, con la diminuzione del rito abbreviato, alla pena di anni 6 di reclusione e 20.000,00 euro di multa, ad avviso del collegio non ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'appello proposto.

Va detto, anzitutto, che la Suprema Corte ha censurato unicamente la decisione del tribunale del riesame per quanto concerne l'applicazione dell'art. 274 comma 4 ultima parte c.p.p. in relazione all'età dell'appellante, sicché esulano dal presente giudizio le altre questioni riproposte dalla difesa, segnatamente la questione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e la questione dell'interpretazione del decreto legislativo n. 36/2016 in tema di esecuzione della misura cautelare in uno Stato diverso da quello di origine.

Venendo al tema del presente giudizio, ad avviso del collegio ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che giustificano, a dispetto dell'età, il mantenimento della custodia in carcere. Giova ricordare, al riguardo, che il [REDACTED] nell'arco di appena 20 giorni, si è reso autore di ben due importazioni di ingenti partite di cocaina, una da 10 KG e una da 12 KG, dimostrative del suo radicamento in un contesto di narcotraffico internazionale di significativo livello, in grado di movimentare in così poco tempo due carichi tanto rilevanti. Il fatto che il [REDACTED] si sia immediatamente messo a disposizione una seconda volta dopo appena 20 giorni dall'esito positivo della prima importazione mette in chiara luce la sua pericolosità, che a buon diritto può definirsi eccezionale, rimandando l'assunzione reiterata, in un arco temporale così ristretto, dell'incarico di trasporto di rilevanti partite di cocaina all'esistenza di stabili rapporti fiduciari con i fornitori e al riconoscimento, in via tendenzialmente stabile, del ruolo di corriere internazionale. Non valgono a attenuare la pericolosità dell'imputato né il suo dedotto comportamento collaborativo (in quanto nell'interrogatorio del 21.10.2019 il ricorrente ha riferito solo circostanze già pacificamente accertate, mentre all'udienza del 7.7.2020 ha reso dichiarazioni, in particolare circa l'identità del fornitore in Olanda, la cui valenza probatoria è allo stato tutta da dimostrare, sicché non può riconoscersi in questa sede la sua effettiva e concreta volontà di recidere ogni legame con l'ambiente criminale di provenienza) né i suoi problemi di salute (non emergendo che siano ostativi alla sua mobilità, quantomeno in contesti territoriali più contenuti).

In ogni caso, anche volendosi ritenere che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, l'appello non può essere accolto non avendo il ricorrente indicato un domicilio nel territorio dello Stato dove in ipotesi possa essere eseguita la misura degli arresti domiciliari. La difesa ha riproposto la questione dell'applicabilità del Dl.vo 36/2016 ma al riguardo va detto che si tratta di disposizione inapplicabile la caso di specie, sia perché, come confermato dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, non spetta al giudice

bensi al PM l'attivazione della procedura per l'esecuzione di una misura cautelare non detentiva in altro Paese dell'Unione (trattandosi, come chiarito anche da Cass. 26526 del 9.3.2017, Rv 270357, di <<provvedimento di natura esecutiva rimesso alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, il cui controllo di legittimità è effettuabile attraverso l'attivazione dell'incidente di esecuzione>>), sia perché il decreto legislativo in questione, così come la decisione quadro, non riguarda misure cautelari detentive ma solo misure cautelari non detentive (*misure alternative alla detenzione cautelare*, come recita il titolo del decreto). Anche volendosi ritenere la misura degli arresti domiciliari idonea a contenere le esigenze cautelari, in quanto attenuate in ragione dell'età e dei problemi di salute dell'imputato, la mancanza di un domicilio in Italia non consente comunque di accogliere l'appello difensivo.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 310 c.p.p., **rigetta** l'appello proposto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 9 dicembre 2020

Il Presidente est.

depositato in Cancelleria
Roma, 11 DIC 2020
IL CANCELLIERE
Maria Virginia Garrido

